

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE-QUADRO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DI PARMA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DIA PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO.

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;

- l'Università di Parma negli anni ha affrontato, attraverso attività di studio e ricerca scientifica, il tema del rischio idraulico nel territorio regionale, realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;

- la presente convenzione-quadro prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini, della previsione e prevenzione del rischio idraulico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idraulico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, incaricando l'Università quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi;

- la Regione e l'Università attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo;

- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Università di Parma ha approvato lo schema della presente convenzione;

TRA

l'Agencia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agencia), rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani 6, C.F. 91278030373, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. _____ del _____

E

l'Università degli Studi di Parma (in seguito indicata come Università), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Andrei o suo Delegato

Di seguito definiti anche "Parti".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

L'Agencia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione-quadro con l'Università di Parma al fine di definire e applicare una metodologia per la mappatura di scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali, migliorando la conoscenza del rischio e favorendo lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni, come richiesto anche dal Piano di Gestione delle Alluvioni (PRGA) previsto dalla Direttiva (2007/60/CE), secondo una programmazione predefinita relativa a tutte le attività che, per la loro intrinseca natura, richiedono uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate secondo un Programma Operativo Annuale (POA).

Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agencia e dall'Università per il tramite del Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA), nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Gli ambiti di attività indicati nel prospetto in allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. ____ del _____ costituiscono il riferimento per i POA e sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione-quadro.

Art. 2 (Programma Operativo Annuale)

Il Programma Operativo Annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato anche per stralci secondo la seguente procedura:

a) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione-quadro, per la prima annualità, e nell'imminenza della scadenza di ciascuna annualità per le successive, viene avviata dalle Parti una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività descritte nell'allegato "B";

b) viene definito congiuntamente dalle Parti il Programma Operativo annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili elencate nell'Allegato B;

c) all'attuazione del programma, l'Agenzia per quanto di competenza, provvede con propri atti da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il Programma Operativo Annuale contiene anche le modalità di attuazione per l'anno di riferimento delle singole tipologie di attività.

Art. 3 (Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del Programma Operativo Annuale di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico a carattere temporaneo composto da tre componenti in rappresentanza dell'Agenzia, uno in rappresentanza del Servizio Difesa del Suolo, della costa e bonifica e due rappresentanti indicati dall'Università. Alla costituzione del Comitato nonché all'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore dell'Agenzia con propria determinazione. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi.

Alla scadenza di ciascuna annualità il Comitato Tecnico provvede anche alla verifica delle attività svolte e redige al riguardo uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifica e miglioramento in merito alle procedure e alle modalità attuative del programma, nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

Per la prima annualità, considerato che il Comitato Tecnico non è stato ancora formalmente costituito, il programma operativo, viene definito attraverso incontri tecnici tra le Parti avvalendosi anche dei componenti del

Comitato tecnico della precedente convenzione di cui alla DGR n 1558/2015.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Comitato stesso, rappresentanti di altre strutture tecniche di settore o territorialmente interessate.

Art. 4 (Modalità di attuazione)

L'Università realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l'Agenzia nell'ambito del POA.

L'Università per quanto di propria competenza individua nella persona del Prof. Mignosa il responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione. Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste

Il Direttore dell'Agenzia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona del Dott. Ing. Claudia Vezzani.

Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia che sarà individuato nel medesimo provvedimento di formalizzazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 3.

L'Università potrà prevedere l'attivazione di contratti di Ricerca a Tempo Determinato, di assegni di ricerca e/o borse di studio aventi ad oggetto le tematiche della convenzione.

Art. 5 (Validità della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31 dicembre 2023.

Art. 6 (Responsabilità e oneri a carico dell'Università di Parma)

L'Università è tenuta ad assolvere ai compiti definiti nel Programma Operativo Annuale rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti è tenuta a informare per iscritto l'Agenzia delle cause che ne hanno determinato l'inadempimento e

dell'eventuale data successiva entro la quale prevede di ottemperare.

L'Università si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per l'intero periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comitato Tecnico di cui all'art. 3 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

Art. 7 (Modalità di pagamento e disposizioni contabili)

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione-quadro l'Agenzia erogherà all'Università un contributo a rimborso delle spese sostenute per complessivi € 90.000,00, erogati in parti uguali per ogni annualità.

L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università;

Le somme erogate saranno utilizzate dall'Università integralmente per spese di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito della presente Convenzione;

Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune delle parti che, in quanto tale, è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e ss.mm.ii.

La somma relativa alle singole annualità verrà erogata dall'Agenzia all'Università con le seguenti modalità:

- al fine di consentire l'avvio delle attività, erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse destinate nel programma operativo annuale, da disporre successivamente all'approvazione del programma medesimo a seguito della dichiarazione di inizio attività del Dipartimento;

- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo avverrà a seguito della presentazione delle attività svolte, degli elaborati prodotti e dei dati acquisiti nel corso dei progetti, (previa positiva valutazione espressa dal comitato tecnico ai sensi degli articoli 3 e 5 della convenzione-quadro)

e di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, con allegata relativa documentazione di spesa.

Le spese ammissibili a rimborso potranno essere solamente quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività della presente convenzione. A titolo di esempio: spese per attivazione di borse di studio o assegni di ricerca per lo svolgimento di attività previste nei POA, spese per la stampa di pubblicazioni.

Art. 8 (Utilizzazione dei dati)

L'Agenzia e l'Università con la sottoscrizione del seguente atto convengono di collaborare nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche e hanno il diritto di utilizzare i risultati per i propri fini istituzionali e per quelli previsti dalla presente convenzione.

Nel caso di pubblicazione anche parziale, l'Università si impegna a informare l'Agenzia e a menzionarla sempre come ente promotore nonché a fornire preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 9 (Proprietà degli elaborati)

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le parti, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 10 (Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione-quadro, potrà mettere a disposizione dell'Università informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

L'Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza,

a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art.11 (Protezione dei dati personali)

L'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR) è designata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto dell'Agenzia regionale, Titolare del trattamento, nell'ambito delle attività svolte sempre per conto dell'Agenzia regionale in applicazione della presente convenzione e dei POA.

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 4, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 12 (Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

Art. 13 (Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria)

La presente convenzione-quadro decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023.

L'Agenzia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Università, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte dall'Università, fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della convenzione.

L'Università può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Agenzia per provati inadempimenti degli impegni assunti da quest'ultima.

In caso di risoluzione anticipata della convenzione il contributo previsto verrà proporzionalmente ridotto in ragione delle attività effettivamente realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'Università.

Art. 14 (Controversie)

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento l'Agenzia e l'Università eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 15 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 (Responsabilità, Coperture Assicurative, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a provvedere alle coperture assicurative di legge del proprio personale che svolgerà attività nell'ambito della presente Convenzione, e per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti

alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 17 (Registrazione)

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, che verrà assolta a cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Imposta di bollo assolta con n.3 contrassegni telematici da € 16,00 cadauno identificati dai codici _____ nn _____, _____, _____ del _____.

L'Università di Parma

Il Rettore Prof. Paolo Andrei

(firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore Dott.ssa Rita Nicolini

(firmato digitalmente)

ALLEGATO "B"

PROSPETTO DEGLI AMBITI DI ATTIVITA' DI RIFERIMENTO PER I PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (POA).

Per ciascuna annualità della convenzione l'Università e l'Agenzia svolgeranno di concerto le attività concordate all'interno degli ambiti indicati nel presente allegato:

a) Realizzazione di studi ai fini del miglioramento del sistema di allertamento per il rischio idraulico;

b) integrazione delle informazioni e dei risultati della modellistica inerenti al rischio idraulico nel sistema informativo dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

c) sviluppo, potenziamento e utilizzo dei sistemi di monitoraggio idro pluviometrico ai fini della valutazione del rischio idraulico;

d) valutazione degli effetti sul territorio relativi al rischio idraulico;

e) predisposizione e utilizzo degli strumenti operativi del Centro Operativo Regionale (COR);

f) definizione delle linee di intervento in emergenza e per gli interventi di messa in sicurezza ai fini della mitigazione del rischio;

g) valutazione di scenari di rischio idraulico in tempo reale in occasione di eventi meteorologici estremi;

h) valutazione di situazioni di siccità e crisi idropotabile.

In particolare, l'Università si occuperà di:

i) attività di studio e ricerca per lo sviluppo e il miglioramento della modellistica previsionale idrologica - idraulica;

j) supporto per attività formativa degli operatori del COR alle attività di previsione e di valutazione delle criticità idrauliche;

k) realizzazione di corsi e seminari;

mentre l'Agenzia condividerà i dati a disposizione, le procedure di gestione delle emergenze, le piattaforme informatiche e il sistema informativo utilizzato sia per la realizzazione dei piani di protezione civile, sia per la gestione in corso di emergenza.